

# Comune di Garniga Terme

Provincia di Trento



## **DISCIPLINARE D'USO DEL SERVIZIO DI SOSTA DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO A PAGAMENTO**

Approvato con deliberazione n. 33 della Giunta comunale di data 18 luglio 2025

### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

Il presente disciplinare stabilisce le modalità di utilizzo del parcheggio multipiano a pagamento, situato nel territorio di Garniga Terme, identificato come p.ed. 384 C.C. Garniga p.m. 2 sub. 8, concesso in comodato gratuito al Comune di Garniga Terme da Patrimonio del Trentino S.p.A. Esso regola i rapporti tra il Comune e gli utenti abbonati che aderiscono volontariamente al servizio, nonché le condizioni di fruizione, responsabilità, controlli e sanzioni.

### **Art. 2 – Abbonamento: adesione, durata e rinnovo**

L'accesso al servizio è consentito esclusivamente ai titolari di abbonamento rilasciato dal Comune, intestato a persona fisica o giuridica e riferito a una specifica targa. L'abbonamento può essere mensile o annuale e non è cedibile né trasferibile.

I canoni vengono stabiliti dalla Giunta comunale con apposito atto e devono essere corrisposti anticipatamente in un'unica soluzione mediante le modalità comunicate (es. bonifico, pagoPA, cassa comunale). L'abbonamento annuale può prevedere uno sconto rispetto alla somma dei canoni mensili.

Il cartellino identificativo rilasciato dal Comune deve essere esposto in modo visibile sul cruscotto del veicolo durante la sosta.

L'abbonamento mensile si intende rinnovato automaticamente per uguale durata, salvo disdetta scritta da parte dell'utente da inviare almeno 15 giorni prima della scadenza del mese di validità. L'abbonamento annuale non si rinnova automaticamente.

Il canone è soggetto a revisione annuale da parte della Giunta comunale. Ogni aggiornamento sarà comunicato con un preavviso minimo di 30 giorni tramite l'albo pretorio, il sito istituzionale o comunicazione diretta.

Su richiesta motivata, l'utente può indicare una seconda targa associata all'abbonamento. In tal caso, il canone resta invariato e la sosta è consentita esclusivamente in via alternativa tra i veicoli indicati. Non è consentito l'utilizzo contemporaneo da parte di entrambe le targhe.

### **Art. 3 – Modalità di fruizione del servizio**

L'abbonamento decorre dal primo giorno del mese successivo al pagamento, salvo diversa indicazione dell'Ufficio competente.

L'abbonamento consente la sosta senza limiti di orario, salvo diversa regolamentazione comunicata con segnaletica o avvisi ufficiali.

In caso di interventi di manutenzione, chiusure temporanee o eventi straordinari, il Comune informerà gli utenti tramite avvisi pubblici e il sito istituzionale.

Le condizioni di recesso dal servizio sono stabilite all'articolo 2. In nessun caso è previsto il rimborso, anche parziale, del canone versato.

### **Art. 4 – Veicoli ammessi e limiti d'uso**

Sono ammessi alla sosta nel parcheggio:

- autovetture e autocarri;
- motocicli e ciclomotori, esclusivamente negli spazi segnalati a essi destinati;
- biciclette, se appositamente autorizzate e nei soli spazi previsti.

È vietato introdurre o lasciare in sosta:

- rimorchi, roulotte, carrelli appendice;
- mezzi agricoli o attrezzature agricole di qualsiasi tipo, anche se trasportate a bordo;
- veicoli non identificabili con la targa autorizzata o privi di autorizzazione valida.

Tutti i veicoli devono sostare entro i limiti dello stalli. È vietato occupare più spazi o ostacolare la circolazione.

È inoltre vietato:

- il parcheggio di veicoli alimentati a GPL (salvo specifica autorizzazione);

- fumare all'interno dell'autorimessa;
- lasciare negli autoveicoli oggetti di valore, materiali infiammabili, esplosivi o pericolosi.

#### **Art. 5 – Responsabilità dell'utente e del Comune**

Il parcheggio è privo di custodia e attualmente non videosorvegliato.

Il Comune non risponde di furti, danni o ammanchi ai veicoli o ai beni lasciati all'interno degli stessi. L'utente è tenuto ad assicurare il proprio veicolo e a parcheggiare in sicurezza, rispettando le indicazioni fornite.

L'utente risponde personalmente per eventuali danni causati a persone, cose o beni pubblici e deve adottare ogni cautela utile a garantire la sicurezza dei veicoli e dei beni propri e altrui.

Il Comune si riserva la facoltà di attivare in futuro un sistema di videosorveglianza all'interno dell'area parcheggio, per finalità di sicurezza, prevenzione e monitoraggio.

È responsabilità dell'utente:

- custodire il cartellino identificativo;
- assicurarsi che il veicolo sia regolarmente chiuso e non costituisca pericolo;
- rispettare le norme del presente disciplinare e la segnaletica esistente.

#### **Art. 6 – Controlli, sanzioni e personale incaricato**

I controlli sul corretto utilizzo del parcheggio sono effettuati dalla Polizia Locale o da personale incaricato dal Comune, anche tramite verifiche visive o sistemi tecnologici (videosorveglianza, lettura targhe).

L'inosservanza del presente disciplinare comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le sanzioni saranno notificate al trasgressore e potranno comportare la sospensione o la revoca dell'abbonamento.

#### **Art. 7 – Attività di verifica e gestione delle sanzioni**

Le attività di verifica comprendono:

- l'accertamento dell'esposizione del cartellino identificativo o del corretto utilizzo di badge elettronici;
- la verifica della corrispondenza tra targa e abbonamento;
- la registrazione degli estremi dell'infrazione (data, ora, targa, tipologia di violazione);
- la redazione e consegna al trasgressore, ove presente, o l'affissione di un avviso sul parabrezza del veicolo.

La comunicazione dell'infrazione può avvenire tramite:

- nota cartacea applicata al veicolo;
- invio all'intestatario tramite PEC o raccomandata, entro 10 giorni lavorativi.

Le sanzioni devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla notifica. È ammessa la possibilità di presentare opposizione scritta entro 60 giorni dalla comunicazione, mediante modulo predisposto disponibile presso gli uffici comunali o sul sito web istituzionale.

#### **Art. 8 – Sanzioni e revoche**

Nei casi di uso non conforme, si applicano le seguenti sanzioni:

<b>Infrazione</b>	<b>Sanzione (€)</b>
cartellino non esposto o illeggibile	€ 30,00
uso di cartellino riferito a targa diversa	€ 50,00
cessione del cartellino a terzi	€ 50,00
introduzione di veicoli vietati	€ 70,00
occupazione di più stalli o fuori dagli spazi	€ 60,00

accesso senza titolo o falsificazione	€ 100,00
---------------------------------------	----------

In caso di reiterazione o infrazione grave, il Comune si riserva la revoca dell'abbonamento.

Le sanzioni indicate costituiscono misure accessorie collegate all'erogazione del servizio pubblico a domanda individuale, ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 novembre 1981, nr. 689 e dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 (TUEL). La responsabilità dell'utente è personale in base all'art. 3 della medesima Legge 689/1981. L'utente, aderendo volontariamente al servizio, accetta le condizioni e le sanzioni previste nel presente disciplinare.

Qualsiasi violazione delle condizioni comporta la facoltà del Comune di risolvere anticipatamente il rapporto con semplice comunicazione scritta.

In caso di smarrimento del cartellino identificativo, è previsto un contributo di € 10,00 per la ristampa, a titolo di rimborso spese.

Il Comune si riserva di revocare il servizio con preavviso scritto di almeno 6 mesi, in caso di necessità tecnica, riorganizzazione logistica o diversa destinazione dell'area.

#### **Art. 9 – Foro competente e privacy**

Foro competente: per ogni controversia è competente il Foro di Trento.

Trattamento dati personali: I dati forniti dall'utente saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per finalità connesse alla gestione del servizio. Il titolare del trattamento è il Comune di Garniga Terme.

#### **Art. 10 – Sicurezza**

Il Comune si impegna a mantenere in condizioni adeguate la pavimentazione, la segnaletica orizzontale e verticale, nonché la funzionalità degli accessi e degli impianti presenti. Eventuali interventi potranno essere eseguiti anche in assenza di preavviso, per motivi urgenti o di sicurezza.

#### **Art. 11 – Dotazioni tecnologiche e accessi**

Nell'ambito della manutenzione straordinaria o dell'ammodernamento del parcheggio, il Comune si riserva la facoltà di installare o riattivare, in qualunque momento, dispositivi tecnologici a supporto della gestione del parcheggio, quali:

- impianti di videosorveglianza;
- illuminazione, anche con tecnologie a basso consumo o alimentate da fonti rinnovabili;
- barriere d'ingresso automatiche o sistemi di controllo accessi.

Le dotazioni installate saranno rese note agli utenti tramite segnaletica o avvisi ufficiali.

#### **Art. 12 – Accessibilità e fruizione agevolata**

Qualora tecnicamente possibile, il Comune potrà individuare stalli dedicati a persone con disabilità o a fruizione agevolata, con apposita segnaletica e percorsi pedonali sicuri. Tali stalli saranno soggetti a regolamentazione specifica e assegnazione prioritaria in base alle disposizioni di legge.